

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa a quali condizioni le spedizioni di rifiuti elencati nell'allegato III A o III B del suddetto regolamento sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive per iscritto. La presentazione di una notifica richiede la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati I A e I B del suddetto regolamento. I rifiuti elencati negli allegati III A, III B o IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere individuati nella casella 14 dell'allegato I A o dell'allegato I B, alla sottovoce vi) «Altro (specificare)». È necessario modificare l'allegato I C del suddetto regolamento, che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dell'allegato I A o I B, al fine di chiarire come tali rifiuti debbano essere indicati nell'allegato I A o I B.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa anche a quali condizioni i rifiuti elencati negli allegati III A e III B del suddetto regolamento devono essere corredati dal documento di cui all'allegato VII dello stesso regolamento quando tali rifiuti sono destinati alla spedizione. Dato che la casella 10 dell'allegato VII non prevede la possibilità di individuare rifiuti elencati negli allegati III A e III B, tali rifiuti non possono essere adeguatamente individuati nell'allegato VII. L'inserimento dei rifiuti negli allegati III A e III B richiede l'ampliamento delle opzioni elencate nella casella 10 dell'allegato VII.

- (3) Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che si è svolta dal 17 al 21 ottobre 2011, sono state adottate direttive tecniche e documenti di orientamento per una gestione ecologicamente corretta. In seguito alla loro adozione, è necessario modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽²⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

- (1) l'allegato I C è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.